

tratto da:

**BENVENUTO PITZORNO, *Il Liber Romanae legis della Ratio de lege Romana. Per la storia del c.d. Codi in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43, 1907, pagg. 101-136**

*Hec est ratio de lege Romana.*

*(omissis)*

3. Romane: Similiter placitum est, in quo iudex debet requirere ab accusato, ut ostendat cartas et rationes suas acusatori, verbi gratia, ut unus homo prestavit vel commendavit pecuniam alii (*rectius*: alio), et ambo fecerint inde cartas. Sed prestator vel commendator pecunie perdidit cartas suas per focum vel aquam vel alio modo. Tunc iudex debet dicere accusato ut ostendat cartas et rationes suas de hac re.

**Traduzione:** Egualmente c'è il caso giudiziario in cui il giudice deve chiedere all'accusato che esibisca i suoi documenti e rendiconti all'accusatore, cioè quando un tizio ha mutuato o dato in commenda del denaro a un altro e tutti e due ne hanno tenuto un conteggio scritto. Ma il mutuante o commendatore ha perduto i suoi documenti a causa di un incendio o un'inondazione o per altre cause. Allora il giudice deve dire all'accusato che esibisca i suoi documenti e conteggi riguardo a questo affare.

*Si tratta di un ordine di esibizione; si noti che in tale ipotesi viene presa in considerazione la prova preconstituita o comunque in possesso del convenuto, ma che ciò avviene a vantaggio dell'attore rimasto privo di documentazione. Va rilevato altresì come il lessico processuale non distingue tra giudizio civile e penale privato.*

4. Item dicit lex: Testes quos acusator de domo sua produxerit interrogari non placuit. Iterum: Nemo idoneus testis in causa sua etc.

**Traduzione:** La legge (= il diritto romano) dice ancora: Non si vogliono interrogare i testimoni che l'attore produce (traendoli) dalla sua famiglia. Inoltre: Nessuno è testi mone ammissibile nella propria causa ecc.

*(omissis)*

16. Similiter mater non potest aliquid donare filiis suis, si filii sunt sub potestate patris, ad hec quod filii acquirunt ad opus patris, quia tantum valeret quantum si daret marito.

**Traduzione:** Egualmente la madre non può donare alcunchè ai suoi figli, se i figli si trovano sotto la potestà del padre, per via che i figli arricchiscono il patrimonio del padre, per cui tanto varrebbe che donasse al marito.

*(omissis)*

18. Istum esset et si non concordaret legi et canoni quoniam fraus et dolus non debet patrocinari alicui, sed secundum usum Venetiarum istud non tenet hodie.

**Traduzione:** Cioè, se non concordassero la norma romana e quella canonica a causa di frode e dolo, non deve prestare patrocinio ad alcuno, ma secondo l'uso veneziano oggi ciò non si applica.

*Sembra trattarsi di una disapplicazione consuetudinaria in ambito veneziano della disciplina canonica sull'obiezione di coscienza del patrocinatore alla difesa giudiziale del cliente che ritiene in torto.*

21. Lege Romana: Qui autem aliquando de possessione per vim deiecerit tenetur lege Iulia de vi privata aut de vi publica; sed de vi privata si sine armis vim fecerit; si autem cum armis eum expulerit de vi publica tenetur. Armorum autem appellatione non solum scuta et gladios sed galeas significari intelligimus, sed et fustes et lapides.

**Traduzione:** Legge romana: E chi si trovi ad aver spogliato (qualcuno) del possesso con la forza, risponde in base alla legge *Iulia de vi privata* o *de vi publica*; *de vi privata* se ha fatto violenza senza armi, ma se l'ha espulso (dal fondo) con le armi, risponde *de vi publica*. E il vocabolo armi intendiamo si riferisca non solo scudi e spade o elmi, ma anche bastoni e pietre.

*Si confronti con l'interpretazione estensiva del writ of trespass to land: armi proprie --> armi improprie --> effrazione*

*(omissis)*

24. Item: Si rixati fuerint et percusserit alter proximum suum lapide vel pugno et ille mortuus non fuerit sed iacuit in lecto; si surrexerit et ambulaverit foris super baculum suum, innocens erit qui percussit ita tamen ut opera eius et impensas in medicos restituat.

**Traduzione:** Ancora: Se ci sia stata una rissa e abbia percosso qualcuno nella mischia con un pugno o una pietra e quello non sia morto ma sia stato costretto a letto; se si alzerà e se ne andrà fuori camminando col bastone, chi l'ha colpito sia innocente, purchè risarcisca il (danno al) patrimonio e le spese mediche.

*Esclusione della responsabilità penale per lesioni personali (anche gravi) preterintenzionali o dolose purchè non premeditate, subordinatamente al risarcimento civilistico di danni e spese.*

*(omissis)*

30. Illi homines qui sunt vocati in placito criminis ut adulterii vel homicidii, possunt constringi ante illum iudicem sub cuius potestate fecerunt crimen vel sub cuius potestate inventi sunt.

31. Romane legis: Si vero est placitum possessionis, ante illum iudicem debet esse placitum sub cuius potestate est possessio illa.

**Traduzione:** Quelli che sono chiamati in giudizio criminale per adulterio o per omicidio, possono essere processati davanti al giudice nella cui giurisdizione hanno commesso il reato o nella cui giurisdizione sono catturati.

Se invece si tratta di un giudizio possessorio (immobiliare), il giudizio deve svolgersi davanti al giudice nella cui giurisdizione si trova il fondo.

*Norme di diritto internazionale volte al più efficace perseguimento di violazioni considerate particolarmente gravi. Si noti che la giurisdizione in tema di controversie sul possesso fondiario è determinata dalla maggior facilità di acquisire e valutare le prove. Lessicalmente, si rilevi l'uso di possessio anzichè di dominium.*

32. Romane legis: Si ego debeam C solidos et aportavi eos ad creditorem, et ipse noluit recipere et ego perdididi eos sine mea culpa nihil potest postea requirere a me.

**Traduzione:** Se devo cento soldi e li ho portati al creditore, e lui non ha voluto riceverli e io li ho persi senza mia colpa, poi non può più chiedermi nulla.

*Disciplina (severa) della mora del creditore...*

38. De societate. Si accusatio fuerit facta alicui de sociis et potest probari quod se sciente fecisset dampnum in compagnia, ille tenebitur de dampno et erit infamis. Eadem ratio est in comodato et in deposito et in mandato et in tutela et in cura. Sed si dampnum est factum per culpam vel per negligentiam in societate et in aliis suprascriptis contractibus, tenetur totum de dampno qui fecit, sed non est infamis.

**Traduzione:** Della società. Se sarà sollevata accusa contro qualcuno dei soci e può essere provato che ha fatto consapevolmente un danno alla società, risponderà del danno e sarà (dichiarato) infame. La stessa regola si applica al comodato e al deposito e al mandato e alla tutela e alla curatela. Ma se il danno nella società e negli altri sopraelencati contratti (*rectius*: rapporti giuridici) è fatto per colpa o negligenza, risponde per intero del danno che ha provocato, ma non è infame.